

## Credito d'imposta Transizione 5.0

Il programma mira a sostenere nuovi investimenti effettuati negli anni 24/25 in progetti di innovazione, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, da parte delle imprese ubicate nel territorio dello stato attraverso un innovativo schema di **crediti d'imposta**.

### Dotazione finanziaria

Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della **transizione digitale e green** delle imprese italiane.

### I beneficiari

Possono accedere al beneficio **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti anch'esse localizzate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

### Esclusioni

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

## Spese agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi che:

- siano strumentali all'attività d'impresa;
- siano interconnessi al sistema aziendale;
- che tramite gli stessi si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione, (non inferiore al 3%) oppure una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati nell'investimento (non inferiore al 5%).

Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Infine, nel limite massimo del 10% dell'investimento effettuato e fino ad un massimo di euro 300.000,00, è agevolabile la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

## L'agevolazione

L'agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di struttura produttiva o di processo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L'ammontare non ancora utilizzato alla già menzionata data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta va calcolato a scaglioni come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

Il credito di imposta è riconosciuto

- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 mln di euro;
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite

dei costi ammissibili di 50 mln di euro per anno.

Le aliquote possono subire un aumento al:

- 40% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% oppure di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 10%;
- 45% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% oppure di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 15%.

### Tabella riepilogativa

Riduzione dei consumi a livello di stabilimento	tra il 3% e il 6%	tra il 6% e il 10%	oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa)	tra il 5% e il 10%	tra il 10% e il 15%	oltre il 15%
Fino a 10 milioni	35%	40%	45%
da 10 milioni a 50 milioni	5%	10%	15%

### Come si fruisce dell'incentivo

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici, la documentazione unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, rilasciate da un valutatore indipendente, che attestano:

- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ;
- b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

I soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni sono:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)
- le Energy Service Company (ESCO) certificate
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti

industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

## Cumulabilità

Il credito d'imposta transizione 5.0:

- **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta industria 4.0;
- **è cumulabile**, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- **è cumulabile** con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente.